

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA COMUNALE DI LOMAGNA SITA IN VIA MATTEOTTI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 01.07.2022

Art. 1. Il Comune di Lomagna, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle direttive e dei principi fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione, può concedere l'utilizzo, in orario extra scolastico, dei locali, degli spogliatoi e delle attrezzature della Palestra situata in Via Matteotti annessa alla scuola primaria allo scopo di contribuire a svolgere una adeguata funzione di promozione della cultura della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive. Tale utilizzo comporterà il pagamento del canone di cui all'art. 14 e l'eventuale sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 13.

Art. 2. L'utilizzo degli spazi per lo sport dovrà essere compatibile con l'uso scolastico, comprensivo sia della normale attività curricolare, sia delle attività e manifestazioni connesse con la programmazione didattica e formativa della scuola - tornei, giochi della gioventù, manifestazioni varie, ecc., deliberate dall'Istituto scolastico in fase di programmazione educativo-didattica.

Il Comune di Lomagna può concedere l'utilizzo della palestra esclusivamente per attività di carattere sportivo in orario extrascolastico a:

- Associazioni o società sportive
- Cittadini in gruppi o singolarmente che chiedano l'uso della palestra per l'effettuazione di corsi o anche per attività saltuaria;
- Enti pubblici o religiosi, scuole e enti del terzo settore.

Per quest'ultima tipologia di fruitori e qualora gli stessi non prevedano attività di carattere commerciale o con quote di iscrizione da parte degli utenti, non sarà richiesto nessun canone di utilizzo della struttura e nessuna cauzione.

Eventuali utilizzi diversi da quelli sopra indicati dovranno essere autorizzati dalla Giunta con apposito atto.

Art. 3. La pulizia dei locali al termine dell'attività extra scolastica sarà organizzata e gestita dal Comune di Lomagna, salvo diverse e particolari disposizioni emergenziali.

Art. 4. Nell'attribuzione degli utilizzi della palestra è da considerarsi uso continuativo quello che riguarda un'intera stagione sportiva o almeno una frazione della stessa.

A seguito di emissione di apposito avviso entro i primi giorni del mese di luglio da parte dell'ufficio affari generali, le richieste di utilizzo continuativo della palestra per la stagione sportiva (settembre/giugno) devono essere consegnate o inviate per iscritto al Comune di Lomagna entro il termine del 10 Luglio di ciascun anno e devono essere redatte utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici. Nel caso di attività continuativa la domanda dovrà essere ripresentata annualmente; non è ammessa la proroga tacita.

Le richieste per la concessione d'uso occasionale e saltuario della palestra dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima, specificando finalità dell'attività da svolgere, giorno ed orari, utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici. L'utilizzo occasionale e saltuario verrà autorizzato entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo della richiesta dal Responsabile dell'ufficio affari generali, previa verifica dell'effettiva disponibilità della struttura e con l'applicazione delle tariffe deliberate dalla giunta Comunale.

Resta inteso che le richieste di utilizzo della struttura potranno riguardare le giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 23.30, oltre che il sabato e la domenica dalle ore 9 alle ore 23.30. Saranno altresì valutate secondo eventuali richieste gli utilizzi della struttura in altri orari extrascolastici.

Art. 5. L'Ufficio affari generali comunica entro il 31 luglio di ogni anno il piano di utilizzo della palestra per gli usi continuativi. Tale comunicazione potrà avvenire, nel caso il predetto ufficio lo ritenga utile, in occasione di apposite riunioni con tutti i richiedenti. Per l'assegnazione dei turni di utilizzo della struttura saranno rispettate, nei limiti del possibile, le richieste sia di giorni che di orari segnalati nelle domande pervenute.

L'assegnazione dei turni di utilizzo avviene in via prioritaria per le società, associazioni, gruppi, singoli cittadini che hanno sede o residenza a Lomagna.

Qualora ci fossero richieste da parte di società, associazioni, gruppi, singoli cittadini non aventi sede o residenza a Lomagna, l'utilizzo verrà concesso loro solo se dopo l'assegnazione a richiedenti con sede o residenza a Lomagna risulteranno essere disponibili delle ore.

Fermo restando quanto previsto nei precedenti periodi del presente articolo, nel caso di più richieste per lo stesso turno, si terrà conto in ordine di priorità dei seguenti criteri:

- deve essere garantita la precedenza ad associazioni e società sportive senza scopo di lucro;
- deve essere garantita la precedenza alle richieste che prevedano la partecipazione ad attività giovanili;
- deve essere garantita la precedenza a chi fa richiesta per l'intera stagione;
- quale ulteriore criterio e dopo quelli precedentemente indicati verrà data priorità alle domande delle associazioni e di tutti i richiedenti che oltre a richiedere l'utilizzo nella fascia oraria dalle ore 19 alle ore 23.30 propongano l'utilizzo della struttura anche nella fascia dalle ore 16 alle ore 19 al fine di garantire un utilizzo completo della palestra;
- quale criterio ulteriore verranno valutate le richieste per il numero più alto di ore di utilizzo della struttura
- in ultima istanza sarà considerato l'ordine di ricezione al protocollo del Comune di Lomagna delle domande di utilizzo della palestra, assegnando l'uso della stessa all'associazione che avrà presentato per prima la domanda.

Resta comunque possibile quale criterio antecedente a quelli indicati nei punti soprastanti che i richiedenti trovino fra loro un accordo che risolva le singole sovrapposizioni. Per agevolare questa possibilità l'ufficio affari generali segnalerà entro il 17 luglio di ogni anno le sovrapposizioni riscontrate dando ai richiedenti 10 giorni di tempo per la presentazione di un piano alternativo condiviso. Qualora entro il suddetto termine non si arrivasse ad un accordo si procederà con l'applicazione dei criteri indicati nel presente articolo.

Ai richiedenti possono essere assegnate al massimo 4 giornate da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 23.30.

Art. 6 L'assegnazione dei locali ad un richiedente permette a quest'ultimo l'utilizzo esclusivo della palestra. Ne consegue che l'assegnatario non potrà cedere il proprio diritto ad altri o permettere che anche altri utilizzino l'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune di Lomagna. L'accesso è consentito, nel rispetto degli orari stabiliti e, non più di dieci minuti prima, ai soli atleti, allenatori e dirigenti debitamente qualificati come tali, oltre che al pubblico in caso di partite o

manifestazioni simili, sempre secondo le regole e normative vigenti al momento della manifestazione, fermo restando che in caso di eventuale accesso anticipato lo stesso non dovrà recare disturbo alle attività in corso all'interno della palestra. Sarà altresì autorizzata la permanenza nella struttura per non più di 30 minuti oltre la scadenza di ogni utilizzo. In quest'ultimo caso l'utilizzo degli spogliatoi non dovrà recare disturbo alle attività in corso all'interno della palestra.

Art. 7 E' consentito agli atleti di utilizzare le attrezzature fisse, nonché gli impianti di gioco esistenti nella palestra, purché sotto la responsabilità individuata nell'atto di concessione. Eventuali attrezzature appartenenti a singole società o associazioni potranno essere collocate nella palestra previa autorizzazione del Comune di Lomagna e verifica della disponibilità dei necessari spazi. Le attrezzature, al termine dell'attività sportiva, vanno riposte negli appositi spazi (ripostiglio dedicato, spogliatoi o bordo campo). Il Comune proprietario della struttura non è responsabile di furto o danneggiamenti dei materiali delle associazioni o delle società custoditi all'interno della palestra.

Art. 8 Il comportamento durante la permanenza in palestra deve essere improntato alla massima correttezza e al rispetto nei confronti della struttura pubblica, degli addetti all'impianto e dei responsabili concessionari; in difetto il Comune di Lomagna potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la concessione.

E' fatto divieto di:

- Accedere agli impianti sportivi se non autorizzati;
- Entrare all'interno del campo da gioco calzando scarpe diverse da quelle da ginnastica, che dovranno obbligatoriamente essere calzate all'interno degli spogliatoi e non prima di fare ingresso negli spogliatoi stessi;
- Trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere ed eseguire opere sia di carattere provvisorio sia permanente senza esplicita preventiva autorizzazione del Comune di Lomagna;
- Fumare all'interno della palestra
- Consumare pasti all'interno del campo da gioco;
- Introdurre oggetti pericolosi;
- Ammettere all'interno del campo da gioco e degli spogliatoi l'ingresso di animali; sulle tribune l'ingresso di animali sarà consentito unicamente, se tenuti al guinzaglio e, per animali di grossa taglia, se dotati di museruola; sarà cura dei proprietari degli animali pulire eventuali deiezioni e allontanare l'animale se arrecasse disturbo allo svolgimento dell'attività sportiva in corso.

E' cura del concessionario che utilizza in quel momento l'impianto, garantire il rispetto del presente articolo.

Il concessionario dovrà altresì garantire quanto segue:

- lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun fascia oraria di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che dette strutture siano immediatamente fruibili;
- segnalare tempestivamente al funzionario responsabile che ha sottoscritto l'autorizzazione gli eventuali danni arrecati alle strutture;

- contenere eventuali musiche e suoni in modo da non recare molestie all'esterno delle strutture;
- non apportare modifiche alle strutture ed agli impianti; eventuali arredi o materiali introdotti sotto la responsabilità del richiedente, previa autorizzazione del competente ufficio comunale, dovranno rispettare le normative sulla sicurezza vigenti;
- non effettuare attività commerciali o di vendita a scopo di lucro.

Art. 9. La concessione è consentita sia per le attività di allenamento sia per le attività agonistiche con o senza ammissione di pubblico. In tal caso concessionari e responsabili dell'utilizzo della struttura garantiranno l'accesso al numero di persone consentito dalle disposizioni al momento vigenti. Si ricorda che il rilascio della omologazione dei campi di gioco è atto al regolare svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l'applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione e/o sicurezza (in primis D.Lgs. 81/2008) previste dalle competenti Autorità in materia di omologazione per Campi sportivi, Palestre ecc.. spetta esclusivamente alle Società concessionarie dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. Ad insindacabile giudizio del Comune di Lomagna non sarà concesso l'utilizzo della palestra per lo svolgimento di pratiche sportive che, secondo valutazione preventiva, potrebbero arrecare danni alla struttura.

Art. 10. Il concessionario assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per quanto dovesse derivare ai partecipanti alle attività programmate all'interno della struttura. Il concessionario risponde di tutti i danni provocati agli immobili, agli impianti ed ai beni custoditi all'interno della palestra nel periodo di utilizzo. Eventuali danni dovranno tempestivamente essere segnalati all'Ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il concessionario che non si atterrà a tali condizioni, potrà subire l'immediata revoca della concessione.

Art. 11. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo della struttura della palestra, l'istante deve versare una cauzione di € 100,00. Al momento del versamento della cauzione verrà rilasciata al concessionario una ricevuta di versamento. Qualora durante l'esercizio dell'attività sportiva fossero arrecati danni alla struttura e/o agli arredi imputabili agli utilizzatori della struttura, i costi sostenuti dal Comune di Lomagna, per le riparazioni e gli acquisti che si rendessero necessari, saranno addebitati integralmente ai suddetti utilizzatori sia trattenendo l'importo necessario dalla cauzione sia eventualmente richiedendo il versamento dell'ulteriore somma necessaria alla riparazione del danno. L'eventuale mancato ristoro delle spese sostenute da parte del Comune di Lomagna comporta la revoca della concessione e il diniego a futuri utilizzi della struttura.

Art. 12. I concessionari che utilizzano la palestra in forma continuativa devono sottoscrivere con il Comune di Lomagna delle convenzioni che regolamentano le modalità di utilizzo della palestra stessa e che disciplinano eventuali forme di collaborazione per la realizzazione di attività ludico/sportivo/ricreative a beneficio della cittadinanza, anche in sinergia con altre Associazioni o Società sportive o enti scolastici.

La convenzione dovrà prevedere:

- durata della concessione;
- tipologia dell'attività da svolgere;
- calendario delle attività (giorni e ore);

- canoni di utilizzo e scadenze dei versamenti;
- richiamo alle norme di utilizzo della struttura indicate nel presente atto;
- garanzia nei giorni ed orari di utilizzo delle strutture di presenza in loco di almeno un Responsabile maggiorenne indicato dal richiedente. In mancanza di tale indicazione, si intende responsabile dell'utilizzo della struttura, il richiedente.
- obbligo di uso degli immobili e degli attrezzi con la massima cura e senza arrecare danni e limitatamente all'attività per la quale l'uso è stato concesso.
- segnalazione tempestiva da parte del Responsabile indicato dal richiedente al competente ufficio comunale di eventuali disfunzioni riscontrate negli attrezzi e negli impianti.

La suddetta convenzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario o suo delegato, ovvero dal privato cittadino e dal Responsabile dell'ufficio affari generali e non è automaticamente rinnovabile alla scadenza.

L'eventuale utilizzo della struttura assegnato per allenamenti per la pratica dello sport del calcio non potrà prevedere l'uso del pallone a meno di apposite deroghe inserite in convenzione (ad esempio minori di 7 anni con utilizzo di palloni leggeri o di spugna).

Resta comunque inteso che ai sensi della L.R. 26/2014 prima dell'inizio della loro attività, gli utilizzatori della struttura, che organizzano corsi a fronte del pagamento di un corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto per lo svolgimento di attività motorie sportive, dovranno autocertificare la presenza di istruttori qualificati o istruttori di specifica disciplina responsabili della corretta conduzione degli allenamenti o dei corsi. A tal fine per operatori qualificati si intendono i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie o in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano. Sono invece considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

I concessionari dovranno garantire la presenza di almeno un associato formato all'utilizzo del defibrillatore e dei presidi di primo soccorso durante lo svolgimento di ogni attività sportiva (allenamenti, campionati, gare, corsi etc.) nel rispetto delle linee guida regionali al momento vigenti. Sarà inoltre obbligo degli utilizzatori della struttura trasmettere al Comune di Lomagna copia di polizza assicurativa per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi o degli istruttori in relazione all'uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività. Gli stessi utilizzatori dovranno inoltre trasmettere anche copia di polizza assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.

Art. 13. Il canone orario per l'utilizzo della struttura è stabilito dalla Giunta Comunale con specifico atto deliberativo. Le tariffe sono pubblicate sul sito internet comunale.

Il richiedente l'uso occasionale della palestra dovrà corrispondere anticipatamente la relativa quota, con le modalità indicate nel provvedimento autorizzatorio.

Il richiedente l'utilizzo continuativo è tenuto a versare al Comune il canone di utilizzo con le modalità e i termini indicati nella convenzione stipulata.

I concessionari non in regola con tutti i pagamenti dovuti non possono concorrere all'assegnazione della palestra per l'anno successivo.

La quota di utilizzo della struttura non verrà rimborsata in caso di mancato utilizzo, se la disdetta non venga comunicata in forma scritta e conformemente a quanto previsto dalle regole di protocollazione vigenti nell'ente almeno 2 giorni lavorativi prima della data di utilizzo, salvo diversa precisazione nell'atto di autorizzazione.

Art. 14. L'utilizzo è da intendersi temporaneo a tutti gli effetti e pertanto è revocabile in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio del Comune di Lomagna, qualora gli utilizzatori non dovessero assolvere in tutto o anche in parte agli impegni assunti con l'accettazione della convenzione e/o alle disposizioni previste dal presente Regolamento o qualora si verificassero condizioni che non permettono l'uso della palestra. In quest'ultima ipotesi là dove il mancato utilizzo fosse da addebitarsi a cause di forza maggiore o all'impossibilità assoluta a fruire degli spazi, il Comune rimborserà il canone già corrisposto.

Art. 15. Agli utilizzatori saranno consegnate le chiavi di accesso agli impianti; ciascun utilizzatore identificherà un responsabile della custodia delle stesse che si impegnerà a custodirle con la massima cura ed in sicurezza ed a riconsegnarle all'Ufficio affari generali al termine del periodo di svolgimento delle attività. La consegna delle chiavi agli utilizzatori avverrà solo con presentazione della ricevuta di versamento del deposito cauzionale da parte della stessa.

Art. 16. Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.